



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LOANO - ALBENGA

[telefono: 010 2777800 // fax: 010 2777812 // mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it]

ORDINANZA n. 89/2016

ARGOMENTO: MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ANDORA 6.30" - MODIFICA CIRCOLAZIONE PORTUALE;
LOCALITÀ: PORTO DI ANDORA (SV);
DATA: 7 AGOSTO 2016;
RESPONSABILE: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "ANDORA RACE".

Il Tenente di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Loano - Albenga,

- VISTA: la nota in data 24 giugno 2016 con la quale la il Sig. RISTA Carlo, in qualità di presidente dell'Associazione sportiva dilettantistica "Andora Race" (di seguito "**Organizzatore**"), con sede ad Andora in Via Aurelia n. 126, chiede di utilizzare alcune aree del porto di Andora (SV) in occasione dell'evento in argomento per il 7 agosto 2016;
- VISTA: l'Autorizzazione d.m. n. 02/2016 in data 2 agosto 2016 del Comune di Andora (SV);
- VISTA: la nota prot. n. 835 in data 14 luglio 2016 con la quale la Società "AMA Srl" esprime parere favorevole allo svolgimento della manifestazione in parola;
- VISTA: la propria Ordinanza n. 105/2012 in data 13 agosto 2012 che regola la viabilità portuale all'interno delle aree del porto turistico di Andora;
- VISTO: il Nuovo codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e s.m.i.; in particolare l'articolo 6, comma 7, del " Nuovo Codice della Strada "che dispone "...*OMISSIS*... la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al comandante di porto capo del circondario...*OMISSIS*...", nonché l'art. 12, comma 3 punto *f*);
- VISTE: la circolare n. 38 della Direzione Generale dei Porti in data 27 ottobre 2011 e le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione generale Demanio Marittimo e porti – n. 520951 del 24.02.1995 e n. 5201696 del 14.04.1995;
- VISTI: gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della navigazione e 59 del Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- RITENUTO opportuno emanare norme che, per quanto di competenza, disciplinino la circolazione stradale ai fini della sicurezza portuale;



RENDE NOTO:

- che, **dalle ore 06:15 alle ore 07:15 del 7 agosto 2016**, all'interno del porto di Andora (SV), e precisamente nelle aree evidenziate nella planimetria allegata (ALLEGATO 1), avrà luogo una manifestazione podistica non agonistica.

ORDINA:

ART. 1: a decorrere **dalle ore 06:00 alle ore 07:30 del 7 agosto 2016**, al fine di garantire la sicurezza in ambito portuale e non interferire con il regolare svolgimento dell'evento, la circolazione veicolare all'interno del porto di Andora (SV) è vietata; a parziale modifica dell'Ordinanza n. 105/2012 citata in premessa, la circolazione stradale verrà temporaneamente modificata come da apposita segnaletica stradale diurna apposta dall'Ente gestore del porto e/o dall'organizzatore dell'evento, secondo le seguenti modalità:

- **è consentito** posizionare coni stradali al fine di delimitare il percorso degli atleti, garantendo l'ordinario transito pedonale all'interno delle aree di cui trattasi;
- **è consentito** posizionare n. 2 gonfiabili.

E' fatto obbligo a chiunque osservare la segnaletica stradale apposta durante tutto lo svolgimento della manifestazione.

ART. 2: l' *Ente gestore* del porto deve:

- delimitare le aree aperte all'uso pubblico separandole da quelle interessate alla manifestazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza al fine di garantire la non promiscuità tra le stesse;
- installare e mantenere idonea segnaletica per le aree a uso pubblico, veicolari e pedonali, e per le aree interessate alla manifestazione segnalando adeguatamente la presenza di eventuali pericoli;
- adottare ogni altro utile accorgimento teso a garantire la sicurezza, la pubblica incolumità e l'ordine della circolazione;
- adottare ogni altra misura e precauzione tesa ad evitare qualsiasi possibilità di rischio o di incidente, di inquinamento, di infortunio alle persone, alle opere e ai beni mobili o immobili;
- garantire l'apertura del varco pedonale di ponente bloccandolo saldamente in posizione aperta e del varco carrabile di ponente per tutta la durata della manifestazione;
- garantire la presenza di movieri in corrispondenza dei seguenti luoghi:
 - a. varchi di levante e ponente;
 - b. varco adiacente alla curva del cantiere "Nautica Polese";
 - c. incrocio piazzale parcheggio banchina Nord e banchina n. 2 prospiciente il bar denominato "Molo 36";
 - d. molo sottoflutto, in prossimità del varco spiaggia libera.



ART. 3: l'Organizzatore deve:

- delimitare e sgomberare da materiali di qualsiasi genere le aree destinate alla manifestazione;
- assicurare costantemente un idoneo servizio di sicurezza e vigilanza durante la manifestazione;
- predisporre un idoneo servizio antincendio e di un presidio medico;
- assicurare spazio sufficiente di accesso in prossimità delle aree portuali maggiormente sensibili quali cabine elettriche, depositi oli e rifiuti speciali/pericolosi e varchi;
- non intralciare la normale circolazione all'interno del porto, inoltre, non si dovrà per nessun motivo intralciare o impedire eventuali interventi di soccorso/emergenza;
- garantire il passaggio pedonale per il raggiungimento dell'area pubblica;
- ripristinare correttamente le aree utilizzate al termine della manifestazione;
- comunicare all'Autorità marittima qualsiasi evento che metta a repentaglio la sicurezza portuale;
- attivarsi per le immediate azioni di ripristino delle normali condizioni di sicurezza;
- a non occupare altre aree portuali e demaniali marittime estranee all'attività;
- munirsi di ogni altro utile e prescritto provvedimento autorizzativo o abilitativo di competenza di organi o Enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

ART. 4: i contravventori della presente Ordinanza saranno sanzionati, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le strade ed aree ad uso pubblico ed ai sensi dell' articolo 1174 del Codice della Navigazione, ferme restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da imprudenti e/o illeciti comportamenti.

ART. 5: è fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà garantita mediante:

- pubblicazione all'Albo di questo Ufficio;
- inserimento sul sito web <http://www.guardiacostiera.gov.it/loano>;
- trasmissione al Comune e alle pubbliche Amm.ni interessate;
- divulgazione ai mezzi d'informazione.

Loano,

15 AGO. 2016

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

T.V. (CP) Alessandro GUERRI

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell' art. 32, co. 1, L.69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano - Albenga in data _____

Prot. n. _____

